



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio:AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA-ECONOMATO

| | | |
|-------------------|-------|--------------------|
| REGISTRO SERVIZIO | n. 28 | in data 29-02-2024 |
|-------------------|-------|--------------------|

Registro generale: 89

Responsabile :CASALI BARBARA

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2024, (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022). |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n. 12/2020 e la n. 152/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2023 di attribuzione in capo alla scrivente, per l'anno 2024, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2020 e n. 155/2022;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse *umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno*

in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009)

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 - 2018;

RICHIAMATO l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in particolare comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g);

CONSIDERATO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019 - 2021;

RICHIAMATI gli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022;

RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente e' costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiche' l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziolate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse gia' a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota e' utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacita' di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilita' del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacita' di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del presente CCNL; in relazione alla finalita' di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacita' di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma

2, del decreto-legge n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base

degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lettera b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999, contenuto nell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/ PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli*

obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01.02.2024, recante le linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine alla costituzione e utilizzo del Fondo 2024;

Richiamata la propria determinazione n. 249 del 13.12.2016 avente ad oggetto: “Risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente – costituzione fondo anno 2016”

Richiamata la propria determinazione n. 258 del 07.12.2017 avente ad oggetto: “Risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente – ricognizione e provvedimenti conseguenti anno 2017”

RICHIAMATA la propria determinazione n. 277 del 11.12.2018 avente ad oggetto: “Costituzione fondo annuale risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 – ricognizione anno 2016/2017 e provvedimenti conseguenti”

RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 09.04.2019 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2019;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 277 del 27.11.2020 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 252 del 26.11.2021 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 58 del 24.03.2022 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2022;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 105 del 31.07.2023 e n. 141 del 25.10.2023 con la quale si è proceduto alla costituzione e successiva integrazione del Fondo anno 2023;

VISTO il vigente CCDI parte normativa periodo 2023/2025 del Comune di Robbio;

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l’attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 attualmente in vigore

“ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia triennio 2011-2013), *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)*”;

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2022 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario e intende attuare durante l'anno 2023 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato per l'anno 2022 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da prospetto “Allegato A” (spese per il personale) e che per l'anno 2023 ha attuato tutte le misure per rispettare tale limite;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che –a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che:” *A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*”;

VISTI, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome di interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

RICHIAMATA inoltre la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che recita: “ *Le risorse del Bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010*”;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente e recita: “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

VISTA inoltre le delibere n. 145/2016 e 205/2016 della Corte dei Conti Lombardia le quali confermano che “l'entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l'importo fissato per il 2015». Detta regola deve ovviamente ritenersi di portata generale. L'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi –come era stato detto per l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010-«ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante»;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

SIDERATO che:

- con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;
- sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l’obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate; tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l’elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l’art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

VISTO l’art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: *“Salario accessorio e sperimentazione.*

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

CONSIDERATO inoltre che dal 2015 gli enti sono obbligati a consolidare i tagli effettuati in base alla sopracitata norma e tenuto conto che questo Comune nel quadriennio 2011/2014 ha operato annualmente una riduzione proporzionale ai dipendenti cessati confrontando ogni anno con il 2010;

VISTA inoltre la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 la quale, seppur non destinata agli enti locali, contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e più precisamente, nella scheda tematica G3, che chiarisce: “a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014... ”;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo e che pertanto a seguito della nuova determinazione della riduzione effettuata in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del dl 78/2000, si conferma la riduzione del fondo delle risorse decentrate per un importo di €. 11.351,00;

CONSIDERATO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell'anno 2017 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 168 del 08/08/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente D.F., Comandante Polizia Locale, cat. D6 con decorrenza 01.02.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 29/09/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P, Agente di Polizia Locale, cat. C 5 con decorrenza 01.04.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 272 del 21/12/2017 si è preso atto delle dimissioni della dipendente D.C., Assistente scolastica, cat. B7 con decorrenza 31.12.2017
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 270 del 21.12.2017 è stato assunto P.F., Agente di polizia locale, cat. C1 con decorrenza 31.12.2017;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 32 del 30/01/2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente M.L., Educatrice Asilo Nido, cat. C5 con decorrenza 01.09.2018
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 163 del 16/08/2017 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente B.L, Istruttore amministrativo, cat. C2 con decorrenza 01.05.2018
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 229 del 13/11/2017 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente F.M.G., Istruttore amministrativo, cat. C5 con decorrenza 01.11.2018;

CONSIDERATO che nell'anno 2019, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 244 del 12.11.2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P., cantoniere, cat. B6 con decorrenza 01.07.2019
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 272 del 07.12.2018 è stata assunta

T.G., Istruttore direttivo tecnico , cat. D1 con decorrenza 28.12.2018

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 74 del 14.03.2019 è stata assunta U.A. , Agente di polizia locale , cat. C1 con decorrenza 18.03.2019
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 100 del 17.04.2019 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente V.L., Educatrice Asilo Nido , cat. C con decorrenza 01.11.2019
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 116 del 10.05.20 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente U.A., Agente di Polizia Locale , cat. C1 con decorrenza 01.06.2019;

CONSIDERATO che nell'anno 2020, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 166 del 09.07.2019 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente C.G, Assistente Sociale, cat. D7 con decorrenza 01.02.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 49 del 11.05.2020 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente B.G., Istruttore Amministrativo , cat. C5 con decorrenza 01.03.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 118 del 07.05.202 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente A.C., Educatrice Asilo Nido , cat. C5 con decorrenza 01.09.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 261 del 23.11.2020 si è preso atto del trasferimento per mobilità volontaria presso il comune di Galliate e cessione contratto individuale di lavoro della dipendente T.G, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 con decorrenza 01.12.2020;

CONSIDERATO che nell'anno 2021, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 11 del 12.01.2021 è stata assunta B.V., Istruttore direttivo tecnico , cat. D1 con decorrenza 16.01.2021
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 66 del 04.03.2021 è stato assunto R.P. , Agente di polizia locale , cat. C1 con decorrenza 16.03.2021
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 236 del 15.11.2021 è stata assunta M.A, Istruttore Amministrativo , cat. C1 con decorrenza 16.12.2021
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 274 del 21.12.2021 viene prevista l'assunzione di M.A, Collaboratore Tecnico - Operaio , cat. B – accesso infracategoriale B3 – posizione economica B3 con decorrenza 30.12.2021 e di C.M. , cat. B3, Collaboratore Tecnico - Operaio , cat. B – accesso infracategoriale B3 – posizione economica B3 con decorrenza 30.12.2021

CONSIDERATO che nell'anno 2022, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 224 del 21.10.2021 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente S.G, Agente di Polizia Locale, cat. C6 con decorrenza 01.08.2022
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 97 del 26.05.2022 si collocato a riposo d'ufficio il dipendente B.S, istruttore tecnico, cat. C6 con decorrenza 27.09.2022
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 137 del 08.09.2022 si è preso atto del trasferimento per mobilità volontaria presso il comune di Parona e cessione contratto individuale di lavoro del dipendente P.F., Agente di Polizia Locale, cat. C1 con decorrenza 19.09.2022;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 126 del 01.08.2022 viene prevista l'assunzione di P.L., Istruttore Tecnico (Geometra) , cat. C1 con decorrenza 16.09.2022
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 155 del 23.09.2022 viene prevista l'assunzione di B.F., Agente di Polizia Locale , cat. C1 con decorrenza 16.10.2022
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 170 del 25.10.2022 viene prevista l'assunzione di B.R., Agente di Polizia Locale , cat. C1 con decorrenza 01.11.2022

DATO ATTO che nell'anno 2023 si sono verificate le seguenti variazioni sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 136 del 07.09.2022 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente G.P., Istruttore

Amministrativo, cat. C5 con decorrenza 04.03.2023;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 190 del 01.12.2022 si è preso atto delle dimissioni volontarie del dipendente C.C., Istruttore Amministrativo, cat. C6 con decorrenza 01.02.2023;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 67 del 28.04.2023 si è disposto di procedere ad una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa del dipendente part-time 18 ore settimanali - Cat. B3, C.M. mediante l'aumento della percentuale part-time dal 50% al 66,66%, (n. ore da 18 a 24);

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Ispezioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;*

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2022 e che pertanto alla data della presente non è necessario procedere ad alcun adeguamento;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lett)b stabilisce: *“nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”* si è pertanto proceduto alla quantificazione di tale importo in €. 1.459,00 e alla rideterminazione dei Fondi salario accessorio degli anni 2016 e 2017 e all'inserimento di tale incremento nel Fondo anno 2018 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 è incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento a personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”* si è proceduto alla quantificazione dei seguenti incrementi stipendiali:

- anno 2016 €. 237,00
- anno 2017 €. 777,00
- anno 2018 €. 1.875,00
- anno 2019 €. 2.132,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 *“è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019”* dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 26 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.163,20 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 lett. b) stabilisce che il Fondo *“è stabilmente incrementato di u*

n importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiche' l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5. Dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultavano essere 22 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 1.859,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 lett. d) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 1.910,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 bis stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.864,00 (periodo 01/04/2023-31/12/2023) ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e alla successiva quantificazione rapportata ad anno intero per €. 3.818,00 da inserire nel fondo anno 2024 e i fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 79 co. 5 stabilisce che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. Si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 3.718,00 per gli anni 2021-2022 quota una tantum inserita in parte variabile ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023. Si precisa che tale posta non risulta inserita nel corrente Fondo 2024 in quanto una tantum 2023.

CONSIDERATO INOLTRE che l'art. 79, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. del 16.11.2022 prevede che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, delle risorse economiche di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e richiamata a tal fine la deliberazione n. 99 del 21.07.2023 prevedendo le risorse aggiuntive variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. del 16.11.2022, da realizzare nel corso dell'annualità 2024 quantificandole in un importo pari ad €. 8.359,00;

CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/2018 ha chiarito quanto segue: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

RICHIAMATO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la nota MEF-RGS Prot. 225928 del 12/09/2023 dalla quale si evince la necessità di includere nel fondo delle risorse decentrate gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il Regolamento per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche del Comune di Robbio, approv

ato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 13/07/2023;

DATO ATTO che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO, a seguito di istruttoria, che gli importi di cui dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 e di cui all'art 45 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti già effettuati negli anni precedenti e previsti dai Responsabili di Servizio per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 vengono quantificati in €. 30.000,00;

CONSIDERATO CHE l'art 1 co 1091 della Legge 145/2018 dispone quanto segue: "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

RICHIAMATI il vigente Regolamento sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale e il vigente Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche; VERIFICATA la sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 per l'intero salario accessorio comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato dato atto che gli incrementi di cui al CCNL 21.05.2018 (art. 67 co 1 lett. a e b) e al CCNL 16.11.2022 (art. 79 co. 1, 1bis, 2 e 5) e le poste di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018, i compensi di cui all'art. 45 del D.,Lgs 36/2023 nonché i compensi ISTAT di cui all'art 70-ter CCNL 21.05.2018 non sono assoggettati al vincolo;

Û Totale salario accessorio anno 2016

(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18
non soggetti al vincolo)

€. 195.687,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
retribuzioni di risultato)

Û Totale salario accessorio anno 2024

(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18 non soggetti al vincolo, incrementi CCNL 16.11.2022 non soggetti a vincolo oltre i compensi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, i compensi di cui all'art. 45 del D.,Lgs 36/2023 e all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 nonché i compensi ISTAT)

(Fondo, retribuzioni di posizione,
retribuzioni di risultato)

€. 238.748,00

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 7 del 01.02.2024 di approvazione del P.I.A.O 2024-2026;

DATO ATTO pertanto che è intenzione di questa Amministrazione comunale attivare e/o migliorare i servizi di cui alla sopra riportata deliberazione nell'anno 2024 mediante art. 79, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. del 16.11.2022 a parità di personale impiegato destinando a tal fine la somma di €. 8.359,00 e la somma aggiuntiva di €. 8.000,00 per ulteriori progetti;

PRESO ATTO degli indirizzi in ordine alla destinazione del Fondo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01.02.2024 sotto riportati:

ü destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

ü stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019-2021 venga destinata a non oltre il 15% dei dipendenti che, relativamente alla performance individuale, conseguono la valutazione più elevata;

ü confermare la disciplina dell'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in anni due il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali e destinando per l'anno 2024 a tale istituto l'importo di €. 4.500,00 (n. 1 dipendente area funzionari di EQ – n. 3 dipendenti area Istruttori – n. 1 dipendente area Operatori Esperti);

ü destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-*bis* del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;

ü prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno;

ü prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati;

ü utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, unitamente alle risorse di parte variabile, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi;

ü turno: indennità da attribuire al personale impegnato del Corpo di Polizia Municipale. Si sottolinea che le modalità di turnazione devono rispettare quanto previsto dall'art.23 del CCNL 21.05.2018;

ü reperibilità: confermata la reperibilità al personale impegnato nella pronta reperibilità dei Servizi di Polizia Locale e Anagrafe. Si sottolinea che le modalità di turnazione devono rispettare quanto previsto dall'art.24 del CCNL 21.05.2018;

ü rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 81 del CCNL 16.11.2022;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

SPECIFICATO che, nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 si è proceduto all'applicazione dell'accordo decentrato vigente con le modalità e con gli importi ivi fissati;

Visti D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1 Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2023 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario e intende attuare durante l'anno 2024 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

3 DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato per l'anno 2023 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da prospetto "Allegato A" (spese per il personale) e che per l'anno 2024 intende attuare tutte le misure per rispettare tale limite;

4 DI DARE ATTO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio mentre negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono intervenute complessivamente n. 14 cessazioni e n. 11 assunzioni;

5 DI CONFERMARE il consolidamento della decurtazione anni 2011/2014 di cui all'art 9 co 2 bis DLgs. 78/2010 come meglio specificato in allegato B in €. 11.351,00.

6 DI DARE ATTO che l'incremento di cui all'art 67 comma 2 lett) b ammonta ad €. 1,459,00 e pertanto di procede a rideterminare il Fondo salario accessorio degli anni 2016, 2017 e ad incrementare il Fondo 2018 e i fondi degli anni successivi di tale importo fino a contraria disposizione in merito;

7 DI DARE ATTO che gli importi relativi alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali sono stati quantificati come segue:

anno 2016 €. 237,00

anno 2017 €. 777,00

anno 2018 €. 1.875,00

anno 2019 €. 2.132,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito

8 DI DARE ATTO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019" dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 26 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.163,20 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

9 DI DARE ATTO che:

- l'art. 79 comma 1 lett. b) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5. Dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultavano essere 22 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 1.859,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

- l'art. 79 comma 1 lett. d) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 1.910,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

- l'art. 79 comma 1 bis stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.864,00 (periodo 01/04/2023-31/12/2023) ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e alla successiva quantificazione rapportata ad anno intero per €. 3.818,00 da inserire nel fondo anno 2024 e i fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

- l'art. 79 co. 5 stabilisce che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. Si è proceduto alla quantificazione dell'incremento in €. 3.718,00 per gli anni 2021-2022 quota una tantum inserita in parte variabile ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023. Si precisa che tale posta non risulta inserita nel corrente Fondo 2024 in quanto una tantum 2023.

10. DI DARE inoltre ATTO che gli incrementi di cui all'art. 79 commi 1, 1bis e 2 sopra indicati non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017

11 DI CONFERMARE per l'anno 2024 le integrazioni consentite dall'art. 79 co 2, lett. b) del vigente CCNL in €. 8.359,00;

12 DI DARE ATTO che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 nonché gli incentivi di cui all'art 45 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti già effettuati negli anni precedenti e previsti dai Responsabili di Servizio per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2024 viene inserito un importo presunto di €. 30.000,00 la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

13 DI DARE ATTO che gli incentivi disciplinati dall'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2024 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

14 DI DARE ATTO che è intenzione di questa Amministrazione comunale attivare progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2024, con decorrenza 01.01.2024 dando atto che le risorse destinate alle progressioni economiche trovano allocazione nel fondo salario accessorio 2024 e nei fondi degli anni successivi per €. 4.500,00;

15 DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, come da prospetto Allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

16 DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 157.006,00.

17 DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente di parte variabile in €. 44.955,00;

18 DI DARE pertanto ATTO che il fondo 2024 così come costituito in allegato B) supera il tetto del fondo 2016 per €. 6.562,00 e pertanto si procede a ricondurne l'importo al vincolo di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017;

19 DI DARE ATTO che a seguito del consolidamento delle decurtazioni del Fondo anni 2011-2014 di cui al precedente punto 5 e della decurtazione di cui al precedente punto 18 il Fondo risorse decentrate anno 2024 ammonta ad €. 184.048,00 come da Allegato B:

| | |
|--------------------|---------------|
| Risorse stabili | €. 140.168,00 |
| Risorse variabili: | €. 43.880,00 |

20 DI DARE ATTO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2016 come rideterminato a seguito degli incrementi di cui all'art 67 co 1 e 2 CCNL 21.05.2018 e art. 79 comma 1, 1bis e 2 CCNL 16.11.2022 come risulta dall'allegato C, dando atto della sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 per l'intero salario accessorio comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato dato atto che gli incrementi di cui al CCNL 21.05.2018 (art. 67 co 1 lett. a e b) e di cui all'art. 79 comma 1, 1bis e 2 e 5 CCNL 16.11.2022 nonché le poste di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, i compensi ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.20 e le poste di cui all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 e i compensi di cui all'art. 45 del D.,Lgs 36/2023 nonché i compensi ISTAT di cui all'art 70-ter CCNL 21.05.2018 non sono assoggettati al vincolo così come risulta da Allegato B:

ù Totale salario accessorio anno 2016
(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18

non soggetti al vincolo) €. 195.687,00
 (Fondo, retribuzioni di posizione,
 retribuzioni di risultato)

Û Totale salario accessorio anno 2023

(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18 non soggetti al vincolo, incrementi CCNL 16.11.2022 non soggetti a vincolo oltre i compensi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, i compensi di cui all'art. 45 del D.,Lgs 36/2023 e all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 nonchè i compensi ISTAT)

(Fondo, retribuzioni di posizione,
 retribuzioni di risultato) €. 238.748,00

21 DI DESTINARE le risorse decentrate di parte stabile per l'importo di €. 52.005,00 agli istituti contrattuali stabili e per la quota di €. 132.043,00 agli istituti contrattuali di parte variabile come dettagliato nella scheda allegata di utilizzo (Allegato C);

22 DI DARE ATTO che risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili e pertanto il residuo disponibile di parte stabile ammonta ad €. 88.163,00 che sommato alle risorse di parte variabile di €. 43.880,00 viene così destinato:

- per €. 59.000,00 utilizzato per finanziare i seguenti istituti di parte variabile: turni, reperibilità, art. 70 bis, art. 70 quinquies e art 56 quinquies CCNL 2016-2018
- per €. 37.043,00, destinato alla produttività individuale, progetti e valutazione attività ordinaria;
- per €. 36.000,00 destinato ai compensi art. 113 D.lgs 50/2016, art. 45 del D.Lgs 36/2023, e compensi ISTAT e art 1 co 1091 L. 145/2018

23 DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art 81, del CCNL 16.11.2022;

24 DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale oltre che nei pertinenti capitoli di spesa afferenti singole opere o lavori, servizi e forniture, dando atto che sussiste la relativa copertura contabile.

25 DI TRASMETTERE il presente atto al Revisore dei conti per il parere di competenza.

Il Responsabile del Servizio
 DOTT.SSA CASALI BARBARA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n.174/
2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Robbio, 29-02-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ANNALISA MARINONI

PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/
2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA CASALI BARBARA

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA CASALI BARBARA